



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che ha disposto che con apposito regolamento fossero disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la lettera g), del comma 1-bis dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce in particolare che la notificazione delle violazioni non è necessaria quando la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, avviene attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui alla lettera g) del comma 1-bis dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applica la disciplina previgente l'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 “Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe”, applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al codice della strada;

VISTA la richiesta, in data 10 luglio 2018, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n.4944 in data 19 luglio 2018, con la quale la società Technology Associates s.r.l. ha chiesto l'omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato “TEAS IPView® LPR GT, di seguito indicato anche, per brevità, come “dispositivo”;

VISTI i rapporti delle prove eseguite sul dispositivo ai sensi della norma UNI 10772:2016 presso laboratori accreditati;

VISTE le note del 17 ottobre 2018, 10 aprile 2019, 18 giugno 2019, con le quali la società Technology Associates s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa del dispositivo richiesta;

VISTO il voto n. 16/20, reso nell'adunanza in modalità telematica del 23 luglio 2020, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha espresso parere favorevole all'omologazione del dispositivo;

VISTA la nota del 1° febbraio 2021 con la quale la società Technology Associates s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il “Manuale tecnico di installazione apparati” (versione 1.2c), emesso in data 18 gennaio 2021, del dispositivo, di seguito indicato anche, per brevità, come il “manuale del dispositivo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

D E C R E T A

Articolo 1 (Omologazione)

1. Il dispositivo per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, denominato “**TEAS IPView® LPR GT**”, prodotto dalla società Technology Associates s.r.l. con sede legale in Alzaia naviglio Pavese, 3 Assago (MI), è omologato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento ed in particolare della norma UNI 10772:2016.
2. Il dispositivo è in grado di rilevare il transito di veicoli, acquisire le immagini, riconoscere automaticamente le targhe posteriori dei veicoli e gestire le procedure previste per il

trattamento dei dati, proprie di un sistema di controllo accessi e finalizzate al sanzionamento automatico, in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali, indicati negli articoli seguenti.

3. Una o più unità di rilevamento periferiche del dispositivo, attraverso una rete dati distribuita, comunicano con l'unità centrale di elaborazione, il cui modulo di gestione svolge le ulteriori funzioni necessarie ai fini dell'accertamento automatico. La rete dati distribuita non è oggetto della presente omologazione.

Articolo 2

(Caratteristiche tecniche e funzionali)

1. Il dispositivo Teas IPView® LPRGT è composto da un software di gestione dati denominato IPView® LPR GT e dall'hardware del varco stradale denominato IPView®LPR 2C-QUAD. Quest'ultimo è composto da:
 - a) armadio contenente i sottosistemi di varco;
 - b) telecamera di contesto a colori quadri-ottica;
 - c) fino a n°4 telecamere LPR B/W per lettura targhe;
 - d) sensore opzionale di rilevamento e classificazione veicolare TEAS ClassOMeter 8100V BUS, per la determinazione dei veicoli di lunghezza superiore a 7,5 m.
2. L'IPView®LPR 2C-QUAD svolge le seguenti funzioni:
 - a) rilevazione della presenza dei veicoli;
 - b) eventuale classificazione dei veicoli in funzione della lunghezza;
 - c) acquisizione delle immagini dei veicoli;
 - d) riconoscimento delle targhe dei veicoli mediante OCR;
 - e) gestione dei dati, data e luogo del rilevamento;
 - f) associazione univoca tra i dati relativi ai punti c), d) e e);
 - g) trasmissione dei dati di cui al punto f) all'unità centrale di elaborazione.

Articolo 3

(Classi prestazionali e limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe)

1. Il dispositivo, in base ai risultati delle prove base ed estese effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe delle diverse tipologie di veicoli (posteriori autoveicoli - formati A e B, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:
 - a) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
 - b) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
 - c) targhe di motoveicoli e ciclomotori: classe A;

2. Il dispositivo ha effettuato prove estese per velocità superiori a quella base, ai sensi della norma UNI 10772:2016, ed è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 100 km/h in classe A, le targhe posteriori degli autoveicoli e dei motoveicoli e ciclomotori.
3. Il dispositivo è stato sottoposto a prove funzionali su strada nelle condizioni ambientali diurne e notturne, eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare la modalità di funzionamento *free-run*.
4. Il dispositivo è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
 - a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 18,00 m;
 - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 6,00 m;
 - c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezzzeria della corsia da controllare: 5,50 m
 - d) angolo massimo di deformazione prospettica: 18,80°
 - e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 3,80 m;
 - f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2,00 m.
5. Il dispositivo è in grado di monitorare una sola corsia compatibilmente con la larghezza massima di riconoscimento a 0 lx, e, pertanto, nel caso di multicorsia, dovranno essere previste tante telecamere LPR quante sono le corsie da monitorare, fino ad un massimo di 4 per dispositivo, compatibilmente con i limiti geometrici elencati nel comma 4 del presente articolo.

Articolo 4 *(Installazione ed esercizio)*

1. Le condizioni d'installazione degli specifici dispositivi devono rispondere ai limiti indicati nell'articolo 3, comma 4 sulla base delle configurazioni di prova, e a quanto riportato nel manuale del dispositivo al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione omologata.
2. L'installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.

Articolo 5 *(Produzione e commercializzazione)*

1. I dispositivi, che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente omologazione, dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 15 giugno 2018, e alla documentazione tecnica depositata.

2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo e a qualsiasi suo componente oggetto della presente omologazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo che si applica, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Pasquale D'Anzi)